

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, V. Bottka, C. Giolito e F. Jimeno Fernández, agenti), Orde van Vlaamse Balies (rappresentanti: F. Wijckmans e S. De Keer, advocaten, e S. Engelen, avocat), Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles (rappresentanti: T. Bontinck, A. Guillaume e P. Goffinet, avocats)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Alcogroup SA e l'Alcodis SA sono condannate alle spese.

(¹) GU C 294 del 20.8.2018.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania) – Südzucker AG/Hauptzollamt Karlsruhe

(Causa C-423/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 967/2006 – Articolo 3, paragrafo 2 – Zucchero – Prelievo di eccedenza – Termine di comunicazione del prelievo complessivo da versare – Termine ultimo ai fini della rettifica a posteriori – Principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento]

(2019/C 423/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Südzucker AG

Resistente: Hauptzollamt Karlsruhe

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui l'autorità competente di uno Stato membro comunichi il prelievo di eccedenza di zucchero al produttore di zucchero interessato nel rispetto del termine previsto dalla disposizione medesima, detto termine si applica parimenti, in linea di principio, alla rettifica di tale comunicazione compiuta in esito a verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote, come modificato dal regolamento (CE) n. 707/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008. Un superamento di detto termine è tuttavia ammissibile qualora l'amministrazione nazionale competente, salvo propria negligenza, ignorasse i dettagli della produzione di zucchero dell'impresa interessata e tale ignoranza potesse essere ragionevolmente imputata all'impresa medesima, ove quest'ultima abbia agito in mala fede e senza rispettare tutte le pertinenti disposizioni. Spetta al giudice del rinvio, alla luce di tutte le circostanze della controversia principale, stabilire se tale ipotesi ricorra nella specie.

- 2) In assenza di norme dell'Unione relative al termine entro il quale gli Stati membri devono inviare ai produttori di zucchero la comunicazione di rettifica del prelievo di eccedenza di zucchero prodotto, successivamente alla scadenza del termine fissato dall'articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 967/2006, spetta al giudice nazionale verificare, caso per caso ed alla luce di tutte le circostanze del procedimento principale, se tale termine rispetti i principi di equivalenza e di effettività nonché il principio della certezza del diritto.

(¹) GU C 373 del 15.10.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen - Belgio) – Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat

(Causa C-459/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Deduzione per capitale di rischio – Riduzione dell'importo deducibile da parte delle società aventi stabili organizzazioni in un altro Stato membro e che producono redditi esenti in forza di convenzioni dirette ad evitare la doppia imposizione – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Trattamento sfavorevole – Insussistenza)

(2019/C 423/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Argenta Spaarbank NV

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, per il calcolo di una deduzione concessa a una società assoggettata integralmente ad imposta in uno Stato membro e che dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro i cui redditi sono esenti nel primo Stato membro in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, il valore netto degli elementi dell'attivo di tale stabile organizzazione è preso in considerazione, in un primo tempo, nel calcolo della deduzione per capitale di rischio concessa alla società residente, ma, in un secondo tempo, l'importo della deduzione è ridotto del minore dei seguenti importi, vale a dire la parte della deduzione per capitale di rischio che si riferisce alla stabile organizzazione, oppure il risultato positivo generato da tale stabile organizzazione, mentre una siffatta riduzione non è applicata nel caso di una stabile organizzazione situata nel primo Stato membro.

(¹) GU C 373 del 15.10.2018.